

Ordinanza del Commissario delegato per la Protezione Civile 22 novembre 2010, n. 269 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3853/10

Sisma del 15 dicembre 2009 - Ordinanza commissariale 20 luglio 2010 n. 164 - Graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento – Determinazioni. ⁽¹⁾

(B.U.R. n. 58 del 07.12.2010)

(1) Successivamente modificata ed integrata con Ordinanza del Commissario delegato n. 170 del 23 novembre 2011 e Ordinanza del Commissario delegato n. 22 del 27 novembre 2012.

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853, con la quale il Presidente della Regione Umbria è stato nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi sismici del 15 dicembre 2009;

Visto l'art. 4, comma 2, della citata ordinanza 3 marzo 2010, n. 3853 con il quale il Commissario delegato è stato autorizzato ad assegnare, per il tramite dei Comuni interessati dal sisma, e secondo procedure e criteri di priorità dallo stesso definiti, contributi finalizzati alla riparazione dei danni e al rafforzamento locale degli edifici gravemente danneggiati, ricomprendenti unità immobiliari destinate ad abitazione principale o all'esercizio di attività produttive;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, della sopracitata ordinanza che assegna al Commissario delegato 15 milioni di euro per l'attuazione degli interventi previsti dalla medesima ordinanza;

Visto il piano di riparto delle risorse assegnate per fronteggiare lo stato di emergenza, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 3853/2010, adottato con ordinanza del Commissario delegato 30 giugno 2010, n. 145, successivamente rimodulato con ordinanza 28 luglio 2010, n. 182, con il quale è stata disposta l'assegnazione complessiva di euro 8.400.592,00 al settore d'intervento "Ricostruzione edifici privati";

Richiamata l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 20 luglio 2010 n. 164, con la quale sono state definite modalità e procedure per la concessione dei contributi necessari a consentire un rapido rientro dei nuclei familiari residenti nelle abitazioni principali ed a favorire la ripresa delle attività produttive;

Atteso che ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, della predetta ordinanza n. 164/2010, il Commissario delegato autorizza il finanziamento degli interventi nei limiti delle risorse disponibili, tenuto conto dei dati comunicati dai Comuni tramite l'allegato D alla medesima ordinanza;

Preso atto che le risorse, assegnate con le sopracitate ordinanze commissariali n. 145/2010 e n. 182/2010 al settore d'intervento "Ricostruzione edifici privati", pari ad euro 8.400.592,00, non sono sufficienti a finanziare la totalità degli interventi ammissibili ai benefici previsti dall'ordinanza n. 164/2010, collocati nelle fasce prioritarie a), b) e c), il cui fabbisogno complessivo è stimato in euro 12.183.317,17;

Visto l'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, contenente la graduatoria degli interventi ammissibili ai benefici previsti dall'ordinanza commissariale n. 164/2010, predisposta in ragione dei criteri di priorità dettati dall'art. 11 dell'ordinanza commissariale n. 164/2010 e ordinata, nei casi di parità, secondo il valore crescente della superficie complessiva delle unità immobiliari sgomberate, destinate alla data dell'evento sismico ad abitazione principale o ad attività produttive extragricole e, in caso di ulteriore parità, secondo l'anzianità del proprietario avente diritto;

Visto inoltre l'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, contenente l'elenco degli interventi non ammessi a finanziamento in quanto privi dei requisiti di ammissibilità stabiliti dalla medesima ordinanza n. 164/2010;

Dato atto che la graduatoria degli interventi ammissibili ai benefici previsti dall'ordinanza commissariale n. 164/2010, di cui all'allegato A e l'elenco degli interventi non ammessi a finanziamento, di cui all'allegato B sono stati redatti sulla base dei dati risultanti dalle domande presentate ai sensi dell'art. 3 della medesima ordinanza, rese nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, trasmessi dai Comuni interessati su supporto cartaceo e per via telematica;

Ravvisata la necessità di dettare ulteriori disposizioni in ordine al finanziamento degli interventi, che tengano conto dell'insufficienza delle risorse disponibili a garantire la copertura finanziaria per la totalità degli interventi ricompresi nella graduatoria di cui all'allegato A;

Considerato che ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 164/2010, i Comuni erogano i contributi concessi ai sensi dell'art. 10 della stessa ordinanza a favore dei proprietari aventi diritto secondo le modalità e procedure stabilite dalla delibera della Giunta regionale 24 aprile 2002, n. 508 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ravvisata la necessità di definire le modalità con cui, in attuazione della delibera della Giunta regionale n. 508/2002, gli Istituti di Credito effettuano i pagamenti a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, del tecnico progettista, del direttore dei lavori e degli altri professionisti che hanno svolto prestazioni professionali inerenti alla redazione del progetto, alle verifiche geologiche e alla sicurezza;

Ravvisata altresì l'opportunità di consentire ai soggetti aventi diritto di effettuare pagamenti in anticipazione a favore delle imprese, nel limite massimo del 10% del contributo concesso, previa presentazione, da parte dell'impresa interessata, di idonea fideiussione bancaria o di polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma richiesta in anticipazione, a garanzia della effettiva esecuzione dei lavori;

Rilevata infine la necessità di dover apportare alcune integrazioni all'art. 8 dell'ordinanza commissariale n. 164/2010, allo scopo di consentire una corretta applicazione dell'aliquota IVA oltre che dei coefficienti moltiplicatori nell'ambito delle procedure stabilite dallo stesso art. 8 per la determinazione del contributo concedibile agli aventi diritto;

ORDINA

Art. 1

1. E' approvata la graduatoria degli interventi finanziabili di cui all'allegato A alla presente ordinanza, redatta sulla base dei criteri di priorità dettati dall'art. 11 dell'ordinanza commissariale n. 164/2010, contenente gli edifici inseriti nell'ambito delle priorità a), b) e c) di cui al medesimo art. 11, nei quali sono presenti unità immobiliari sgomberate con ordinanza sindacale adibite, al momento del sisma, ad abitazione principale di proprietari, affittuari, usufruttuari, comodatari o titolari di diritti reali di godimento, oltre che ad attività produttive extragricole in esercizio.
2. E' approvato l'allegato B alla presente ordinanza, contenente l'elenco degli interventi non ammessi a beneficiare delle provvidenze previste dall'ordinanza commissariale n. 164/2010, in quanto non in possesso dei necessari requisiti previsti dalla stessa ordinanza n. 164.
3. Avverso la graduatoria e l'elenco di cui ai precedenti commi 1 e 2, è ammesso ricorso, in carta semplice, al Commissario delegato entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente atto. Sul ricorso decide, entro i successivi trenta giorni, il Commissario delegato sentito il Comune competente.

4. Il finanziamento degli interventi è autorizzato con nota del Commissario delegato nel rispetto della graduatoria di cui all'allegato A e nei limiti dell'importo massimo stimato per ogni singolo intervento, risultante dallo stesso allegato A.

Art.2

1. Successivamente all'accredito, da parte del Comune, delle somme sul conto corrente bancario previsto dal punto 2, lett. g), della delibera della Giunta regionale n. 508/2002, il titolare del conto corrente può ordinare il pagamento, all'impresa principale, di bonifici bancari per anticipazioni sull'esecuzione dei lavori, per un importo complessivo non superiore al 10% del contributo concesso.
2. I pagamenti di cui al comma 1 sono disposti dal titolare del conto corrente nel rispetto delle modalità, procedure e condizioni stabilite dal punto 2, lett. a), b), c) e d) della delibera della Giunta regionale n. 598/2003.
3. I pagamenti a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, per i lavori eseguiti, del tecnico progettista, del direttore dei lavori e degli altri professionisti, per le prestazioni professionali inerenti alla redazione del progetto, alle verifiche geologiche e alla sicurezza, sono eseguiti, su disposizione del titolare del conto corrente, dall'Istituto di Credito mediante bonifico bancario, subordinatamente alla presentazione, da parte dello stesso correntista della documentazione prevista dal punto 2, lett. i), della delibera della Giunta regionale n. 508/2002 , fatta eccezione del documento unico di regolarità contributiva che dovrà essere trasmesso allo Sportello unico per l'edilizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. d), della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1.
4. L'Istituto di Credito trasmette al Comune copia delle fatture e dei bonifici bancari eseguiti ai sensi dei commi 1 e 3 che equivalgono a quietanza delle stesse fatture ai fini della rendicontazione di cui all'art. 13, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 164/2010.

Art.3

1. Sono apportate le seguenti modifiche all'art. 8 dell'ordinanza commissariale 20 luglio 2010, n. 164:
 - a) al comma 1, dopo le parole "...il costo convenzionale di 480,00 euro/mq" sono aggiunte le parole "più I.V.A., se dovuta,";
 - b) al secondo periodo del comma 8, le parole "al comma 1" sono sostituite con le parole "ai commi 1 e 2".(2)

(2) Modifica l'art. 8, commi 1 e 8, dell' Ordinanza del Commissario delegato n. 164 del 20 luglio 2010.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione Umbria*.